

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO UFFICIO 2 - RELAZIONI SINDACALI ORGANIZZAZIONE SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

(art.40 bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165, come modificato dall'art.55 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n.150)

Oggetto: Ipotesi di accordo integrativo di amministrazione triennio 2023-2025

Con l'accordo integrativo triennale le parti hanno inteso definire i criteri generali e gli istituti normo economici di maggior rilevanza applicabili al personale del comparto in servizio del Ministero della salute, anche a tempo determinato e al personale di altre amministrazioni in posizione di comando con formale provvedimento, per quanto concerne il triennio 2023 – 2025.

In particolare, la parti con il medesimo accordo, hanno principalmente definito, ai sensi dell'art. 18, comma 2, le famiglie professionali, così come previsto dall'art. 18 del CCNL 2019-2021, senza oneri carico della finanza pubblica. Inoltre, è anche precisato che, per quanto concerne i criteri di ripartizione delle risorse destinate alla contrattazione collettiva integrativa tra le sue diverse modalità di utilizzo, gli stessi verranno negoziati con cadenza annuale tra le parti, così come previsto dall'art. 8, comma 1, secondo periodo, del CCNL 9 maggio 2022.

Ciò, anche e soprattutto con particolare riferimento agli aspetti di natura economica di cui alle relative pattuizioni sui trattamenti economici correlati alla performance e alle indennità previste dalla legge e dai CCNL del comparto vigenti. Le parti, infatti, stabiliscono che le stesse saranno definite tra le medesime parti, anno per anno, in relazione alla individuazione, definizione e conseguente quantificazione delle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa per gli anni 2023, 2024 e 2025, secondo le disposizioni normative previste in materia.

Pertanto, non vengono contrattate somme da distribuire tra il personale, non comportando l'ipotesi di accordo in argomento costi a titolo di trattamenti accessori o altro.

Per quanto attiene alle progressioni verticali in deroga di cui all'art. 52, comma 1 bis, penultimo periodo del decreto legislativo n. 165 del 2001, viene evidenziato l'intento dell'amministrazione di procedere all'attivazione delle procedure valutative di cui all'art. 18, commi 6, 7 e 8, del suddetto CCNL, entro il 30 giugno 2023, assicurandone il completamento entro e non oltre il 31 dicembre 2024. Precisandosi, altresì, che "l'attivazione di tali procedure avviene nel rispetto della programmazione dei fabbisogni contenuta nel PIAO 2023-2025 e nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente, nonché integralmente di quelle indicate nel comma 8 dell'articolo 18 citato, determinate ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 234 del 30 dicembre 2021 in misura pari allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018". Per maggiore chiarezza, si rappresenta che l'accordo riporta, in merito, una stima di quantificazione, in base a quanto previsto dallo stesso CCNL di rifermento, in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018, stimabile in euro 281.777,00. Stimate le risorse

utilizzabili in base al predetto CCNL, viene ipotizzata, in via meramente prudenziale, la realizzazione di n. 6 passaggi di progressione verticale dall'area operatori all'area assistenti (per un costo complessivo non superiore a euro 11.241,53) e di non meno di n. 34 passaggi dall'area degli assistenti all'area dei funzionari (per un costo complessivo non superiore a euro 266.887,06).

Infatti, con la citata ipotesi di accordo, l'amministrazione (cfr. art. 2, comma 7, dell'ipotesi di accordo) si impegna a tenere conto di quanto ipotizzato, tra l'altro, per le progressioni verticali in sede di programmazione dei fabbisogni di personale per il 2023 e, ove incapiente, per il 2024.

Al riguardo, giova precisare che le quantificazioni, solo stimate e ipotizzate, presenti nell'ipotesi di accordo, vengono rappresentate in via meramente prudenziale, in quanto la loro effettiva programmazione è rimessa al PIAO, come peraltro indicato nell'ipotesi di accordo medesimo, che ne condiziona, come è naturale che sia, la loro stessa realizzazione e attivazione.

Venendo, comunque, nel dettaglio, con riguardo al calcolo delle progressioni verticali, lo stesso è ricavato dal Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 adottato con decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2023.

Per il calcolo del monte ore è stata utilizzata, quale base di calcolo, la voce monte salari pubblicata nel conto annuale (monte salari anno 2018-voce ministeri), pari ad euro 30.211.

calcolo 0,55%	MONTE SALARI 2018	art.18, comma 8, calcolo 0,55%			
	30.211,00	281.777,46 COMPRENSIVO DI ONERI			

Per quanto concerne i costi delle progressioni verticali ipotizzate, si ribadisce che i conteggi sono quelli rappresentati e previsti nel PIAO 2023-2025, nell'allegato assunzioni 2024, nel quale è data evidenza della loro programmazione in applicazione dell'art. 52, comma 1 bis, penultimo periodo, del d.lgs. 165 del 2001, richiamato dall'art. 8 del CCNL comparto Funzioni centrali, triennio 2019-2021, e che vengono finanziate in base all' art. 1, comma 612, l. n. 234/2021, richiamato dall'art. 18, comma 8, del predetto CCNL, nella misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018 relativo al personale destinatario dello stesso CCNL.

Pertanto, in base al PIAO 2023-2025, il totale delle unità di cui si programmano assunzioni *ex lege* n. 234/2021 art. 1, comma 612, (legge di bilancio 2022), consiste in:

- n. 43 passaggi per un costo complessivo di euro 268.853,02 da area assistenti ad area funzionari, considerato un costo minimo unitario (cioè da differenziale, in quanto già in servizio come assistenti) di euro 6.252,40 (v. allegato assunzioni 2024);
- n. 6 passaggi per un costo complessivo di *euro 8.688,24*, considerato un costo minimo unitario (cioè da differenziale, in quanto già in servizio come operatori) di *euro 1.448,03*.

Volendo rappresentare il costo complessivo ricavabile dal PIAO 2023-2025 e che nell'ipotesi di accordo viene stimato in via prudenziale in importi minimi, rimettendo la previsione e la quantificazione degli stessi a quanto stabilito nel PIAO medesimo, si evidenzia quanto segue:

	stipendio comprensiv o di tredicesima	ivc 2022- 2024 comprensiv a di tredicesima	totale lordo annuo procapit e	oneri	totale annuo con oneri	differenza per progression i verticali	unita'	totale costo progression i
Area dei FUNZIONAR I	25.460,42	127,27	25.587,69	9.820,56	35.408,25	6.252,40	43	268.853,02
Area dei ASSISTENTI	20.964,63	104,78	21.069,41	8.086,44	29.155,86	1.448,04	6	8.688,22
Area dei OPERATORI	19.923,41	99,58	20.022,99	7.684,82	27.707,81			
						TOTALE		277.541,24

Tutte le altre previsioni del presente accordo sono espressamente condizionate alla sussistenza e capienza del Fondo risorse decentrate. Si prevede, altresì, che i criteri di ripartizione delle risorse destinate alla contrattazione collettiva integrativa tra le sue diverse modalità di utilizzo, verranno negoziati con cadenza annuale tra le parti, così come previsto dall'art. 8, comma 1, secondo periodo, del CCNL 9 maggio 2022 e che gli aspetti di natura economica e di maggior dettaglio relativi alle pattuizioni riguardanti i trattamenti economici correlati alla performance e alle indennità saranno definiti tra le medesime parti, anno per anno, in relazione alla individuazione, definizione e conseguente quantificazione delle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa per l'anno 2023, 2024, 2025, secondo le disposizioni normative previste in materia.

L'ipotesi di accordo ha natura essenzialmente programmatica salvo quanto previsto dalle disposizioni che riguardano l'individuazione, comunque ad invarianza di spesa, delle famiglie professionali.

IL DIRETTORE GENERALE (dott. Giuseppe CELOTTO)



.